

## CALCOLO E VERSAMENTO DELL'IMU

L' IMU è dovuta per l'anno in corso e viene calcolata in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese si conta per intero se il possesso dura più della metà dei giorni di cui si compone il mese, ad esempio se si acquista una casa il 18 maggio, l'Imu è dovuta a partire dal mese di giugno.

Il versamento dell'IMU dovuta è effettuato in autoliquidazione e pertanto il Comune **non invierà** ai contribuenti i modelli per il versamento, con l'indicazione dell'importo.

L'importo minimo da versare è pari a € 12,00 per ciascun versamento. L'importo minimo è riferito all'imposta complessivamente dovuta e non all'importo delle singole rate, né ai singoli immobili.

[Accedi al calcolo IMU](#) per effettuare il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa del relativo modello F24.

Il link sottostante costituisce semplicemente uno strumento di ausilio al contribuente per il calcolo dell'IMU, ma non è esaustivo delle disposizioni di legge, né di regolamento, alle quali si rinvia per completezza.

Il Comune di Riparbella declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da errata interpretazione dello schema di calcolo, da errori di calcolo o bug del software.

L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli ed è invitato a verificarne sempre l'esattezza prima di procedere con il pagamento.



## IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMU

Il presupposto della nuova IMU è il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso (ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni, siti nel territorio del Comune di Riparbella. Il possesso dell'abitazione principale, così come delle fattispecie ad essa equiparate per legge e per disposizione regolamentare, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

## DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi presentano la dichiarazione ordinariamente entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data d'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.L. 73/2022 (decreto semplificazioni) così come modificato dall'art. 3, comma 1 D.L. 198/2022 (decreto mille proroghe) il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno d'imposta 2021 è differito al 30 giugno 2023.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.

Con il Decreto direttoriale del 29 luglio 2022 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU/IMPi e i relativi allegati. Il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto della dichiarazione; se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere presentate tante dichiarazioni quanti sono i diversi comuni di ubicazione.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune, ufficio protocollo, alternativamente tramite:

- per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- invio con posta certificata all'indirizzo PEC del Comune;
- consegna diretta all'ufficio protocollo;
- posta, in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU anno .....

Normativa di riferimento: [Legge di Bilancio 2020, del 27 dicembre 2019, art.1, commi 739/783](#)